

## Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

[protocollo@cert.fnob.it](mailto:protocollo@cert.fnob.it)

[www.fnob.it](http://www.fnob.it)

Le battaglie della FNOB non sono di retroguardia ma di tutela, irrinunciabile, della categoria dei Biologi e della loro professionalità, da una parte, e dell'accuratezza dei risultati diagnostici, dall'altra. E sono frutto di una conoscenza accurata delle norme, che invece pare molto claudicante in chi ci accusa del contrario.

Nelle farmacie, de iure condito, è possibile eseguire, anzitutto, prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo - art. 1, c. 2, lett. e), del d. lgs. n. 153 del 2009 -, nei limiti e alle condizioni stabiliti con d.m. 16.12.2010, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; l'art. 2, comma 1, di tale d.m. introduce un elenco incontrovertibilmente tassativo di esami che, invece, è stato in passato, incredibilmente, considerato meramente esemplificativo, malgrado il decreto preveda espressamente che ogni modifica è possibile solo modificando l'atto regolamentare.

Si tratta di esami la cui accuratezza è, ovviamente, sideralmente inferiore rispetto agli esami effettuati su sangue venoso ma di tale differenza non viene data adeguata informazione agli utenti.

La legge di bilancio 2021 ha previsto la possibilità di eseguire presso le farmacie aperte al pubblico e "dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza", i "test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2", rimettendone la disciplina delle modalità organizzative e delle condizioni economiche alle convenzioni di cui all'art. 8, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i..

Ha, inoltre, aggiunto la lettera e-ter) all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 153 del 2009, la quale contempla "l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare".

Al comma 471 (come sostituito dal d.l. n. 221 del 2021, conv. con mod. dalla l. n. 11 del 2022), la previsione in via sperimentale, da ultimo fino al 31.12.2022 (in forza dell'art. art. 12, c. 1, del citato d.l. n. 221 del 2021, conv. con mod. dalla l. n. 11 del 2022), della somministrazione di vaccini contro il SARS COV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti opportunamente formati, subordinandone l'operatività a specifici accordi con le organizzazioni rappresentative delle farmacie, anche relativi alla disciplina dei requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché delle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti.

Da ultimo, l'art. 2 del d.l. 24/2022 ha introdotto la possibilità di somministrare, con oneri a carico degli assistiti, "da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità", vaccini anti SARS-CoV-2 e vaccini antinfluenzali nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.

Questo lo stato dell'arte, che, come si vede, vedrebbe un enorme ampliamento dei servizi erogabili nelle farmacie con l'approvazione del d.l. semplificazioni.

Ricordiamo, però, che l'art. 11 della legge 69 del 2009, con cui il Governo era stato delegato ad adottare il decreto legislativo sulla cd. Farmacia dei servizi (il d. lgs. 153 del 2009), limitava la delega ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
- b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;

## Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

[protocollo@cert.fnob.it](mailto:protocollo@cert.fnob.it)

[www.fnob.it](http://www.fnob.it)

c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe”;

d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere forme di remunerazione di tali attività da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le Regioni e per gli Enti locali, dallo svolgimento delle stesse da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli artt. 2 e seguenti l. 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.

Quello che si profila con il d.l. Semplificazioni appare, anche a un lettore poco attento, trascinare dai limiti della Legge Delega in maniera molto evidente.